

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione e. 5,00 - Testo e. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 30 Luglio 2012 N. 23**

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia.

pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 Luglio 2012 N. 24

Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate.

pag. 13

LEGGE REGIONALE 30 Luglio 2012 N. 25

Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate.

pag. 15

LEGGE REGIONALE 3 Agosto 2012 N. 26

Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.

pag. 17

LEGGE REGIONALE 6 Agosto 2012 N. 27

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

pag. 20

REGOLAMENTO REGIONALE 24 Luglio 2012 N. 4

'Modifiche e integrazioni da apportare ai regolamenti regionali n. 3/2009 'Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 'Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari' e n. 1/2011 'Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 'Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari'.

pag. 23

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 17 luglio 2012, n. 197 nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 1, e 40 della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23 recante «Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno».

pag. 25

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la declaratoria di incostituzionalità della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10 recante la "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico".

pag. 27

LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2012 N. 23

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
 - “c bis) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia;
 - c ter) effettua verifiche a campione sulla conformità dell'attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti;
 - c quater) collabora con la Regione nell'elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all'articolo 30 e nella definizione delle modalità necessarie per il riconoscimento degli enti formatori;
 - c quinquies) effettua l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;
 - c sexies) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici.”.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 22/2007)

1. Le lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle seguenti:
 - “a) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nei casi previsti dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonte fossile;
 - c) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione da fonte fossile fino a 300 megawatt di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria;”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
 - “1 bis. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1 sono disciplinate dalla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 24 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 24
(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
- a) edificio: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni. Sono esclusi dalla definizione di edificio gli immobili la cui destinazione d'uso non comporta il ricorso in modo continuativo ad impianti per il condizionamento degli ambienti interni, ad eccezione delle loro parti eventualmente adibite ad ufficio ed assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica le tipologie degli immobili esclusi;
 - b) involucro di un edificio: insieme degli elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno o non riscaldato;
 - c) sistemi tecnici per l'edilizia: impianti tecnologici per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di una unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni. Non sono considerati impianti tecnologici per il riscaldamento apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali al focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kilowatt;
 - d) unità immobiliare: la parte, il piano o l'appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati autonomamente;
 - e) prestazione energetica di un edificio: quantità di energia necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio o dell'unità immobiliare, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione;
 - f) attestato di prestazione energetica: documento avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all'articolo 29, in cui figura il valore risultante dal calcolo degli indici della prestazione energetica di un edificio o di singole unità immobiliari, effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità all'articolo 3 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
 - g) banca dati della prestazione energetica: l'insieme degli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unità immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione dai tecnici abilitati;
 - h) prescrizioni specifiche: indicazioni di natura tecnica dirette a migliorare la prestazione energetica del sistema edificio-sistema tecnico per l'edilizia o di parti di esso;
 - i) fabbricati indipendenti: gli edifici dotati o meno di un sistema di riscaldamento separato, non aventi elementi dell'involucro in comune con altri edifici.
 - j) edifici diruti: gli edifici per i quali sia oggettivamente impossibile determinare una qualsivoglia prestazione energetica in quanto sprovvisti di un involucro definito.
2. Per quanto non previsto al comma 1, si applicano le definizioni individuate dal d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 2 della direttiva 2010/31/UE”.

Articolo 4
(Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 26 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 26
(Requisiti minimi di prestazione energetica)**

1. La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione degli edifici deve avvenire in modo da contenere la necessità di consumo di energia, in relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere.
2. I requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche, previsti dal regolamento di cui all'articolo 29, devono essere rispettati nei seguenti casi:
 - a) progettazione e realizzazione degli edifici di nuova costruzione;
 - b) demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti;
 - c) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro degli edifici;
 - d) ampliamento volumetrico superiore al 20 per cento dell'edificio esistente, qualora dall'intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai 15 metri quadrati, prevedendo una applicazione limitatamente al solo ampliamento dell'edificio;
 - e) nuova installazione, sostituzione, modifica o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia;
 - f) nuova installazione o sostituzione di elementi di coibentazione termica;
 - g) nuova installazione, sostituzione totale o parziale dei componenti verticali degli involucri edilizi;
 - h) rifacimento del manto di copertura dell'edificio;
 - i) rifacimento dell'intonaco esterno con demolizione dell'esistente fino al vivo della muratura, quando il rifacimento è esteso almeno a un intero prospetto;
 - j) ulteriori casi di ristrutturazione parziale dell'edificio indicati nel regolamento di cui all'articolo 29.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle seguenti categorie edilizie:
 - a) edifici di interesse storico-artistico vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;
 - b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
 - c) fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, così come definita dal regolamento di cui all'articolo 29.
4. Nel fissare i requisiti minimi di prestazione energetica il regolamento di cui all'articolo 29 distingue tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.
5. I requisiti minimi devono tenere conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.
6. I requisiti minimi devono essere efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato e sono riveduti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.”.

**Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 22/2007)**

1. L'articolo 27 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 27
(Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili)**

1. Negli edifici oggetto degli interventi di cui all'articolo 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze previsti nel regolamento di cui all'articolo 29.”.

Articolo 6

(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 28 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

**“Articolo 28
(Attestazione energetica degli edifici)**

1. Ogni edificio o unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all'articolo 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere dotato, a cura del costruttore o del proprietario, dell'attestato di prestazione energetica avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all'articolo 29. L'attestato deve essere conforme al modello allegato al regolamento. Nel caso previsto all'articolo 26, comma 2, lettera d), l'attestato di prestazione energetica deve riguardare l'intero immobile.
2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma 1 deve essere comunque dotato, all'atto della compravendita o della locazione, di attestato di prestazione energetica.
3. Gli edifici diruti, nonché i fabbricati indicati nell'articolo 26, comma 3, lettere a), b), c), non devono essere dotati dell'attestato.
4. La validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni. L'attestato, laddove sia necessario esibirlo ai sensi della presente legge, è aggiornato nel caso di effettuazione di uno degli interventi di cui all'articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j).
5. L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
6. Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione energetica riguardano:
 - a) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso ulteriori interventi di cui all'articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j), sull'edificio o sui sistemi tecnici per l'edilizia;
 - b) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso interventi su singoli elementi edilizi.
7. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.

**Articolo 28 bis
(Esibizione e consegna dell'attestato di prestazione energetica)**

1. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o di unità immobiliari, l'attestato di prestazione energetica o copia fotostatica dello stesso, deve essere mostrato al potenziale acquirente o al conduttore.
2. In caso di vendita o di locazione di un edificio o di una unità immobiliare prima della sua costruzione, il venditore o il locatore, in deroga a quanto disposto dal comma 1, fornisce una valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio; in tal caso, l'attestato è rilasciato alla fine della costruzione dell'edificio o dell'unità immobiliare.
3. L'attestato di prestazione energetica relativo al bene che forma oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere esibito al notaio all'atto del trasferimento stesso e consegnato contestualmente all'acquirente.
4. Copia fotostatica dell'attestato di prestazione energetica deve essere consegnata al conduttore all'atto della stipulazione del contratto di locazione.
5. In caso di offerta in vendita o in locazione, l'indicatore di prestazione energetica globale che figura nell'attestato dell'edificio o dell'unità immobiliare deve essere riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.
6. L'obbligo di predisporre un attestato viene meno ove sia già disponibile un attestato valido rilasciato ai sensi della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e del d. lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 28 ter
(Effetti dell'attestato)

1. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace a seguito della trasmissione in via telematica da parte del tecnico abilitato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.
2. La Regione rilascia copia dell'attestato con gli estremi dell'avvenuta ricezione.
3. L'attestato è necessario per accedere agli incentivi di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, dell'edificio o degli impianti.

Articolo 28 quater
(Disciplina per gli enti pubblici)

1. Gli edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 500 metri quadrati devono essere dotati dell'attestato entro il 31 dicembre 2013. A far data dal 9 luglio 2015 la soglia di 500 metri quadrati è abbassata a 250 metri quadrati.
2. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1, la Regione provvede tramite ARE Liguria S.p.A., con costi a carico dell'ente inadempiente.
3. Negli edifici di cui al comma 1 l'attestato deve essere affisso in un luogo chiaramente visibile al pubblico.
4. L'obbligo di affissione non si estende alle raccomandazioni contenute nell'attestato.”.

Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 29 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 29
(Regolamento)

1. Con regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 1, dello Statuto, sono definiti, tra l'altro:
 - a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;
 - b) la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
 - c) i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari;
 - d) le prescrizioni specifiche;
 - e) i criteri e le modalità per la redazione e il rilascio dell'attestato;
 - f) le modalità di svolgimento delle verifiche a campione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c ter);
 - g) ulteriori casi di esonero dall'obbligo dell'attestato.”.

Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 22/2007)

1. L'articolo 30 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 30
(Tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica)

1. L'attestazione di prestazione energetica degli edifici deve essere effettuata in maniera indipendente da tecnici abilitati, così come definiti dalla normativa statale vigente.
2. A tal fine, la Regione istituisce l'elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.

Articolo 9
(Inserimento dell'articolo 30 bis della l.r. 22/2007)

1. Dopo l'articolo 30 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 30 bis
(Contributi alle spese)

1. Il tecnico abilitato a redigere l'attestato di prestazione energetica è tenuto a versare un contributo, per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Tale contributo deve essere versato secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 29.
2. Il mancato pagamento del contributo impedisce la trasmissione in via telematica dell'attestato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.
3. L'entità del contributo è determinata ed aggiornata dalla Giunta regionale, in misura proporzionale all'ammontare delle spese di cui al comma 1.
4. Il contributo viene riscosso dalla Regione che può esercitare tale funzione tramite ARE Liguria S.p.A.”.

Articolo 10
(Modifica all'articolo 31 della l.r. 22/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 11
(Modifica all'articolo 32 della l.r. 22/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “termici” è sostituita dalle seguenti: “di riscaldamento e di condizionamento d'aria” e la parola: “nazionale” è sostituita dalla seguente: “vigente”.

Articolo 12
(Inserimento dell'articolo 32 bis della l.r. 22/2007)

1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 32 bis
(Informazione)

1. La Regione definisce, con proprio provvedimento, le modalità necessarie per informare i proprietari o i conduttori di edifici o di unità immobiliari sui diversi metodi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica.
2. In particolare, la Regione definisce, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari immobiliari e dei conduttori, le modalità per informare i proprietari o i locatari di edifici sugli attestati di prestazione energetica e sui rapporti di ispezione, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e, all'occorrenza, sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione stessa.”.

Articolo 13
(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 22/2007)

1. Il comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

- “6. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2 e 3 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione

delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

2. I commi 10 e 11 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

10. Qualora il tecnico abilitato rediga l'attestato di prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari in modo non conforme alle modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 29, incorre nella sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.500,00. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore, alla sanzione si aggiungono euro 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di euro 10.000,00. In ogni caso, l'attestato di prestazione energetica redatto in modo non conforme alle modalità sopra indicate è inefficace e viene sostituito dall'attestato corretto redatto dal soggetto verificatore.

11. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche errate in relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. Qualora tali relazioni risultino non veritiere, incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00. In entrambi i casi, la sanzione è aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni.

11 bis. Il direttore dei lavori che consente la realizzazione dell'intervento in modo non conforme a quanto indicato nel progetto causando un peggioramento della prestazione energetica dichiarata nel titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Nella stessa sanzione ridotta al 50 per cento incorre il committente. Se la non conformità comporta prestazioni energetiche inferiori anche ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento, la sanzione è raddoppiata e il Comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

11 ter. L'esecutore dei lavori che esegue le opere in modo non conforme agli elaborati tecnici o alle relazioni di progetto incorre nella sanzione prevista per il direttore dei lavori.

11 quater. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 28 bis, commi 2 e 3, incorre nella sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

11 quinquies. Il locatore che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 28 bis, commi 2 e 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

11 sexies. Il professionista che rilasci una valutazione di cui all'articolo 28 bis, comma 2, che comporti l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore di quella derivante dall'analisi del titolo abilitativo, incorre nella sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

11 septies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del tecnico abilitato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del tecnico abilitato comporta la sospensione per tre mesi dell'attività di attestatore. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo comporta la sospensione dell'attività di attestatore per un anno qualora le violazioni vengano commesse nell'arco di tre anni. Le modalità e i criteri per l'irrogazione della sospensione sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 29.

11 octies. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 10, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies competono alla Regione, che può esercitare tali funzioni tramite ARE Liguria S.p.A. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 11, 11 bis e 11 ter competono ai Comuni.

11 nonies. Al fine di consentire la verifica sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio a cui non è stato esibito, anche giustificatamente, l'attestato o la valutazione di cui all'articolo 28 bis, comma 2, segnala il fatto alla Regione, inviando, entro trenta giorni dalla registrazione, copia conforme all'originale dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato.”.

3. Il comma 14 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

4. Il comma 15 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"15. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni."
5. Dopo il comma 15 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"15 bis. Le risorse finanziarie derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza regionale sono utilizzate per incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, delle unità immobiliari e dei sistemi tecnici per l'edilizia."

Articolo 14
(Modifiche all'articolo 35 della l.r. 22/2007)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 35 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
"2 ter. Nelle more di approvazione del regolamento di cui all'articolo 29, ARE Liguria S.p.A. effettua le verifiche a campione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c ter), sugli attestati esistenti, sulla base del regolamento regionale vigente.
2 quater. Fino a quando restano in vigore le disposizioni di cui al punto 9 dell'allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) può essere utilizzata l'autodichiarazione del proprietario ivi prevista."

Articolo 15
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
1) degli articoli 9 e 12, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa:
Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012

TITOLO III "Entrate extratributarie"

CATEGORIA 3.1. "Proventi e corrispettivi da beni e servizi"

U.P.B. 3.1.1. "Concorsi nelle spese sostenute dalla Regione"

Aumento di euro 400.000,00

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012

U.P.B. 4.116 "Energia"

Aumento di euro 400.000,00;

- 2) dell'articolo 13, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa:
Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012

TITOLO III "Entrate extratributarie"

CATEGORIA 3.1. "Proventi e corrispettivi da beni e servizi"

U.P.B. 3.1.2. "Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti"

Aumento di euro 50.000,00

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012

U.P.B. 4.216 "Energia"
Iscrizione di euro 50.000,00.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 30 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2012

N. 23

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assistenza Legislativa, Giuridica e Istituzionale – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Rossetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 57 in data 10 febbraio 2012;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 febbraio 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 204;
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 15 febbraio 2012;
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno nella seduta dell'11 luglio 2012;
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno nella seduta del 12 luglio 2012;
- f) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2012;
- g) la legge regionale entra in vigore il 22 agosto 2012.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Donzella M.)

con il disegno di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea, vengono previste disposizioni di modifica della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 recante "Norme in materia di energia", al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/31/UE, modificativa della direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia, in considerazione dell'importanza della gestione del fabbisogno e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.

Al fine di conseguire i suddetti obiettivi, si è proceduto, in particolare, all'aggiornamento della legge con precipuo riferimento al titolo IV, avente ad oggetto il rendimento energetico degli edifici: sono definiti, in particolare, gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della prestazione energetica e ridefiniti

te in modo più puntuale, attribuendo rilevanza anche ad interventi di rinnovamento di singoli elementi dell'edificio, le fattispecie in cui è necessario applicare i requisiti minimi di prestazione energetica, compresi i casi di esclusione, e le prescrizioni specifiche previste dal regolamento di cui all'articolo 29. Il provvedimento recepisce, inoltre, quanto previsto dalla legislazione nazionale in merito all'obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili, secondo i principi minimi di integrazione, e le decorrenze che saranno previsti nel citato regolamento; individua, ancora, gli immobili che devono essere in ogni caso dotati dell'attestato di prestazione energetica a prescindere dal loro trasferimento o concessione in locazione, nonché quelli per cui non è previsto l'attestato, del quale sono disciplinate le modalità di rilascio ed esibizione in relazione alle diverse tipologie e ai diversi momenti del procedimento di vendita e locazione degli stessi.

Si introduce, ancora, l'obbligo di esibizione dell'attestato al notaio, tenuto a segnalare alla Regione i casi in cui lo stesso non sia stato esibito e, in recepimento di quanto disposto dalla citata direttiva, l'obbligo di dotazione anche per gli edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico entro determinate soglie dimensionali.

Ulteriori novità sono rappresentate dall'obbligo di versamento di un contributo, per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici da parte del tecnico abilitato e dalla previsione relativa alla definizione, da parte della Regione, delle modalità necessarie per informare i proprietari o i locatari di edifici o di unità immobiliari sui diversi metodi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica.

Con particolare riguardo al sistema sanzionatorio applicabile, si deve rilevare come, nel corso dell'approfondimento svolto in sede di VI Commissione, competente per l'esame di merito, a seguito di attenta valutazione, confermata dalle istanze dei soggetti consultati, si sia provveduto a ridefinire l'entità delle sanzioni, riducendo sia la pene pecuniarie che le sanzioni accessorie, anche in caso di reiterazione, e a prevedere tra i soggetti responsabili, oltre che progettista, tecnico abilitato, direttore dei lavori, proprietario e locatore, anche l'esecutore dei lavori, ai fini di meglio contemperare il sistema complessivo.

Nello stesso senso, viene, infine, disposto che le risorse finanziarie derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, vengano utilizzate per incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche dei sistemi tecnici per l'edilizia, degli edifici e delle unità immobiliari.

Ricordando che l'intervento normativo in esame è finalizzato ad intervenire in chiave di riduzione del consumo energetico nel settore dell'edilizia attraverso il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia, si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla VI Commissione consiliare e sul quale si è espresso favorevolmente il Consiglio delle Autonomie locali, possa ottenere il consenso dell'Assemblea.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Melgrati M.)

Con questa legge approvata in VI Commissione si modifica e si allinea la Legge Regionale 22/07 in materia di certificazione energetica alle direttive Europee.

E' passata la proposta del gruppo P.d.L. sulla riduzione delle sanzioni a carico dei professionisti, sia in termini economici sia in termini di sospensione dall'attività di attestatore, segnalata anche nelle audizioni dagli Ordini Professionali.

Gli emendamenti proposti all'articolo 12 sono stati fatti propri dall'Assessore, con la significativa riduzione delle sanzioni e dei tempi di sospensione ai tecnici verificatori.

Le sanzioni per le dichiarazioni mendaci erano previste da 2.000 euro a 10.000 euro; con l'emendamento divengono da 1.000 a 7.000 euro.

Le sanzioni che prevedevano multe per l'attestatore da 2.000 a 10.000 euro sono state sensibilmente alleggerite, e sono state approvate da 500 euro a 3000 euro.

Per il Direttore dei Lavori la sanzione prevista in origine da 5000 a 15.000 euro passa da 1000 a 3000 euro nel caso di assegnazione di classe di efficienza superiore a quella effettiva e per il committente ridotta alla metà della sanzione del direttore dei lavori.

Analogo discorso per la sospensione dei certificatori in caso di sanzione, che oltre alla multa comporta la sospensione che passa da 6 mesi a 3 mesi per la prima volta, con l'emendamento approvato e dai due anni previsti per la reiterazione della stessa sanzione o per altri motivi passa a un anno. La sospensione, così come era prevista, superava le condanne che vengono comminate per abuso edilizio, e questo la diceva lunga sull'eccessivo carico di sanzioni e sospensioni.

Sulla base di queste modifiche il gruppo del P.d.L. ha votato a favore dell'emendamento all'art.12 che ha previsto la riduzione delle sanzioni, mentre si è astenuto sulla legge e sugli altri articoli, riservandosi di presentare altri emendamenti in Consiglio Regionale e non escludendo anche un voto favorevole in Consiglio ad una legge che di fatto risulta un mero adeguamento alle direttive europee.

A nome del Gruppo P.d.L. esprimo soddisfazione per il clima di collaborazione che si è creato in commissione su questa legge tra Assessore, Uffici, colleghi di Maggioranza e di Minoranza.

Questa volta ha prevalso il buon senso.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11.

Nota all'articolo 2

- La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6.

Nota all'articolo 3

- La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 è pubblicato nella G.U.C.E. 18 giugno 2010 L 153/13.

Note all'articolo 4

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicato nel B.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O..
- La legge 6 luglio 2002, n. 137 è pubblicato nella G.U. 8 luglio 2002, n. 158.

Nota all'articolo 6

- La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 è pubblicata nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003 L 1/65.

Nota all'articolo 13

- La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicato nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.

Nota all'articolo 14

- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 è pubblicato nella G.U. 10 luglio 2009 n. 158.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Ricerca, Innovazione ed Energia.

LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2012 N. 24

Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 8 bis della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione

dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

**“Articolo 8 bis
(Proroga delle concessioni demaniali)**

1. In caso di mareggiate e/o eventi atmosferici eccezionali, che provochino danni agli stabilimenti balneari, ai beni demaniali ed alle relative pertinenze incamerate, i soggetti titolari delle concessioni demaniali potranno eseguire a loro cure e spese, previa intesa con gli enti interessati, tutti i lavori necessari al ripristino delle strutture ed a protezione degli arenili; in tal caso, le concessioni in essere saranno prorogate, tenuto conto dell'investimento effettuato, secondo un regolamento attuativo che sarà predisposto dalla Regione Liguria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 30 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
30 LUGLIO 2012****N. 24**

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Ufficio Assemblea del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Ezio Chiesa, Sergio Scibilia, Armando Ezio Capurro, Marco Limoncini, Valter Giuseppe Ferrando, Antonino Miceli, Alessio Cavarra, Massimo Donzella, Matteo Rossi, Roberto Bagnasco, Gino Garibaldi, Marco Scajola, Franco Rocca, Marco Melgrati, Alessio Saso, Maurizio Torterolo, Aldo Siri in data 23 aprile 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 218;
- b) è stata assegnata alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 24 aprile 2012;
- c) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 18 luglio 2012;
- d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale all'unanimità nella seduta del 24 luglio 2012;
- e) la legge regionale entra in vigore il 22 agosto 2012.

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relatore della Commissione (Consigliere Chiesa E.)

la proposta di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea, interviene a sostegno di un settore importante dell'economia ligure, considerata la forte presenza di stabilimenti balneari sul territorio,

nonché a difesa degli arenili anche attraverso la buona gestione delle relative pertinenze.

Come è noto, infatti, negli ultimi anni il litorale ligure è stato ripetutamente colpito da forti mareggiate che hanno provocato gravi danni alle infrastrutture demaniali, oggetto di concessione, il cui ripristino è reso difficile dalla mancanza di adeguate risorse finanziarie. Ciò rende indispensabile ottenere il contributo economico dei soggetti privati gestori degli stabilimenti balneari per gli interventi in caso di danneggiamento o distruzione delle strutture appartenenti al demanio a seguito di eventi atmosferici eccezionali. Risulta, tuttavia, evidente la altrettanto necessaria remunerazione dell'eventuale investimento apportato dal concessionario, quantomeno attraverso la possibilità di ammortizzare i costi sostenuti mediante una congrua durata della concessione in essere.

Per questi motivi si propone una modifica della legislazione regionale vigente attraverso l'inserimento di una disposizione aggiuntiva alla legge regionale 13/1999 in tema di difesa della costa che, in caso di eventi eccezionali che provochino danni agli stabilimenti e ai beni demaniali incamerati, preveda, appunto, la possibilità per il concessionario di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari al ripristino delle strutture, con correlativa proroga della concessione, la cui durata tenga conto dell'investimento effettuato.

Tale intervento normativo soddisferebbe l'interesse pubblico al tempestivo ripristino delle infrastrutture turistiche e alla salvaguardia degli arenili con il pronto recupero di quelli erosi dalle mareggiate senza costi per le finanze pubbliche, particolarmente provate in un periodo di grave crisi economica, e si porrebbe in continuità con il principio sotteso all'articolo 107, comma 2, del trattato TFUE secondo il quale "sono compatibili con il mercato interno, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali".

Si auspica, pertanto, che la proposta di legge, che ha ricevuto unanimità di consensi nella VI Commissione consiliare, possa essere approvata dall'Assemblea, al fine di consentire un tempestivo intervento a tutela dell'economia e del territorio ligure.

3. NOTA AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 è pubblicata nel B.U. 5 maggio 1999, n. 8.

LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2012 N. 25

Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Accesso alla rete internet da parte dei pazienti)

1. Le aziende sanitarie e strutture convenzionate pongono a disposizione, a titolo gratuito, dei pazienti ivi ospitati, anche per periodi di tempo non superiori a un giorno, le connessioni internet senza fili (connessioni wireless) di cui sono dotate, a qualunque titolo, anche se tali connessioni hanno ampiezza solo parziale rispetto all'estensione della struttura stessa.
2. I soggetti di cui al comma 1 che dispongono di connessioni wireless utilizzabili dai pazienti ai sensi della presente legge continuano ad avere la facoltà di istituire anche connessioni wireless distinte e riservate al personale.

Articolo 2
(Modalità tecniche dell'accesso alla rete internet da parte dei pazienti)

1. La connessione da parte dei pazienti si attua mediante procedura di accreditamento. L'accreditamento è rilasciato su richiesta del paziente con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2 e può essere negato o revocato in ogni momento.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un regolamento di disciplina dell'accesso alle connessioni internet senza fili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 30 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
30 LUGLIO 2012

N. 25

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Ufficio Assemblea del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Matteo Rosso, Marco Scajola, Roberto Bagnasco, Gino Garibaldi, Roberta Gasco, Marco Melgrati, Luigi Morgillo, Franco Rocca, Alessio Saso, Stefano Quaini, Aldo Siri in data 19 marzo 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 212;
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 20 marzo 2012;
- c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 18 luglio 2012;
- d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale all'unanimità con emendamenti nella seduta del 24 luglio 2012;
- e) la legge regionale entra in vigore il 22 agosto 2012.

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relatore della Commissione (Consigliere Rosso M.)

L'intervento normativo in oggetto interviene nell'ottica di rendere la sanità pubblica sempre più vicina ai bisogni dei cittadini, incentivando la possibilità di concedere l'utilizzo delle connessioni internet senza fili di cui le aziende sanitarie o le strutture convenzionate liguri siano dotate, senza oberare le stesse di costi rilevanti.

L'iniziativa rappresenta un importante contributo per migliorare concretamente l'accoglienza dei pazienti in condizioni sanitarie adeguate, consentendo loro la navigazione in internet e l'accesso alla

posta elettronica in modo gratuito, attraverso l'utilizzo di dispositivi informatici quali "smartphones", "tablets", "e-readers" o computers portatili, al fine di rendere meno gravosa la permanenza nelle strutture sanitarie o di continuare eventualmente a svolgere la propria attività lavorativa.

La proposta di legge, quindi, si propone di fornire lo strumento giuridico necessario per consentire di aprire le reti wireless attualmente riservate al personale dipendente, ferma la facoltà di istituire altre reti wireless riservate allo stesso.

Si prevede, inoltre, il rinvio alla normazione secondaria per dettagliare le necessarie ed opportune specifiche tecniche, con particolare riferimento alle modalità di fruizione, oltre che di eventuale revoca o diniego dell'accesso alla rete, e alla procedura di accreditamento. Quest'ultimo aspetto assume rilevanza anche in quanto strumento che, consentendo l'identificazione costante dell'utilizzatore, risulta idoneo a garantire la tutela degli Enti da usi impropri della rete.

Si auspica, pertanto, che la proposta di legge, approvata all'unanimità dalla I Commissione consiliare, possa ottenere il consenso dell'Assemblea, al fine di dare concreto impulso al percorso individuato per contribuire a migliorare la qualità della permanenza nella sanità pubblica.

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2012 N. 26

Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei limiti derivanti della legislazione statale, detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica e le ulteriori modalità previste dalla legge.

Articolo 2 (Titolarità e modalità di prescrizione)

1. I derivati della Cannabis, sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti dal medico specialista delle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia.
2. I farmaci cannabinoidi sono a carico del Servizio Sanitario Regionale e sono prescritti dai medici di medicina generale, previa indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti di cui al comma 1. In tale indicazione lo specialista stabilisce la durata del piano terapeutico e la sua ripetibilità.
3. Hanno possibilità di prescrizione anche i medici specialisti operanti nei Centri di cure palliative pubblici e convenzionati.

Articolo 3 (Modalità di somministrazione e acquisto)

1. L'inizio del trattamento può avvenire:
 - a) in ambito ospedaliero e/o in strutture a esso assimilabili, compresi day-hospital e ambulatori; i far-

maci di cui all'articolo 2 sono acquistati dalla farmacia ospedaliera e posti a carico del Servizio Sanitario Regionale anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione del paziente. Le strutture di ricovero ospedaliero accreditato devono assistere i loro medici nella reperibilità dei suddetti farmaci e, se sprovviste di farmacia, assisterli nell'ottenere i farmaci da una farmacia ospedaliera o territoriale o fornita di laboratorio per preparazioni magistrali, con cui devono intrattenere rapporti di convenzione;

- b) in ambito domiciliare, in caso di cura realizzata con tali modalità, utilizzando farmaci esteri importati; il farmacista del servizio pubblico consegna direttamente i farmaci importati al medico o al paziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie riportate nella fattura estera. Nel caso di preparazioni galeniche magistrali per utilizzo extra-ospedaliero fornite da farmacie private su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all'articolo 2, la spesa per la terapia è a carico del paziente quando è prescritta su ricettario bianco. La spesa resta a carico del Servizio Sanitario Regionale solo qualora il medico che fa la prescrizione sia alle dipendenze del servizio pubblico e utilizzi il ricettario del Servizio Sanitario Regionale per la prescrizione magistrale.

Articolo 4 (Trattamento domiciliare)

1. Nel caso di inizio del trattamento in ambito ospedaliero o assimilato, il paziente in condizione di cronicità può proseguire il trattamento domiciliare senza spese presentando alla farmacia ospedaliera ogni mese, o ogni tre mesi se utilizza farmaci importati, una nuova ricetta redatta da uno dei medici ospedalieri che lo hanno in cura.
2. Nel caso di trattamento avviato in ambito domiciliare, la terapia inizia o continua presentando ogni tre mesi la prescrizione redatta dal medico di medicina generale, su indicazione dello specialista, alla farmacia della ASL del territorio di residenza del paziente.
3. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico che la prescrive, valutata la variabilità individuale dell'efficacia terapeutica.
4. Il medico e il paziente o, in caso di impossibilità, un familiare o altro soggetto che legalmente lo assiste sono autorizzati a trasportare farmaci cannabinoidi nella quantità massima indicata nella prescrizione medica necessaria per l'effettuazione della terapia domiciliare. La prescrizione deve sempre accompagnare il trasporto del farmaco cannabinoide e, nel caso di trasporto da parte di un familiare o altro soggetto che lo assiste, deve riportare il nome del paziente.

Articolo 5 (Compiti di informazione sanitaria)

1. Al fine di favorire tra i medici la conoscenza degli ambiti e degli effetti della cura con cannabinoidi, la Regione promuove periodicamente, mediante i normali canali comunicativi, una specifica informazione rivolta ai medici interessati operanti nella Regione e ai farmacisti preparatori operanti nelle farmacie galeniche.

Articolo 6 (Attività di monitoraggio regionale)

1. La Regione monitora l'andamento del trattamento del dolore cronico, anche per le patologie che utilizzano farmaci cannabinoidi, in ottemperanza alla legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore).
2. La Regione si impegna, altresì, a promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa e adeguate modalità informative.

Articolo 7
(Acquisti multipli)

1. Per ridurre l'aggravio delle spese fisse per unità di prodotto la Giunta regionale adotta un provvedimento per la centralizzazione degli acquisti presso un'unica Azienda Sanitaria Locale capofila, come per altri farmaci importati.

Articolo 8
(Risparmi a medio termine)

1. Ai fini della fornitura al Servizio Sanitario Regionale, la Giunta regionale attiva una convenzione con lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per la produzione e lavorazione di Cannabis medicinale coltivata in Italia o con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici.

Articolo 9
(Norme finali e transitorie)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge e il rapporto costi/benefici sia sotto il profilo sanitario, sia sotto il profilo socio assistenziale. Nella relazione sono indicati, inoltre, i risultati raggiunti nel periodo di riferimento, le convenzioni stipulate e la loro attuazione, le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione unitamente alle soluzioni proposte o avviate per superarle.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare tutte le altre convenzioni e protocolli di intesa necessari all'attuazione effettiva della presente legge.
3. In sede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
 - a) avvia l'informazione sanitaria di cui all'articolo 5;
 - b) adotta la deliberazione sulla centralizzazione degli acquisti di cui all'articolo 7;
 - c) stipula la convenzione di cui all'articolo 8;
 - d) stipula le convenzioni e i protocolli di intesa di cui al comma 2.

Articolo 10
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse del Fondo Sanitario Regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 3 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
3 AGOSTO 2012

N. 26

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Ufficio Assemblea del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Matteo Rossi, Alessandro Benzi, Giacomo Conti, Stefano Quaini, Maruska Piredda e Nicolò Scialfa in data 7 marzo 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 125;
- b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 7 marzo 2011;
- c) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 23 luglio 2012;
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 26 luglio 2012;
- e) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale all'unanimità con emendamenti nella seduta del 31 luglio 2012;
- f) la legge regionale entra in vigore il 22 agosto 2012.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 6

- La legge 15 marzo 2010, n. 38 è pubblicata nella G.U. 19 marzo 2010, n. 65.

LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2012 N. 27

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“6 bis. In caso di mancato rilascio del consenso di cui al comma 6 da parte del titolare dell'appostamento fisso preesistente, l'autorizzazione per il nuovo appostamento viene rilasciata al richiedente valutando quale sia il titolo o la condizione giuridica di quest'ultimo. L'autorizzazione viene senz'altro rilasciata se il titolo o la condizione giuridica del richiedente sia di grado uguale o superiore rispetto a quello del titolare dell'appostamento preesistente, in base al seguente ordine di priorità:

- a) proprietario e conduttore del fondo o parenti dello stesso non oltre il secondo grado;
- b) locatario del fondo munito di regolare contratto locativo o parenti dello stesso non oltre il secondo grado;
- c) soggetto autorizzato dal proprietario o dal locatario del fondo ad altro titolo.
L'autorizzazione viene, altresì, rilasciata, con analogha valutazione e seguendo le regole di cui sopra, in caso di concorrenza di richieste relative a nuovi appostamenti la cui distanza sia inferiore a 200 metri.”.

Articolo 2**(Modifica all'articolo 30 della l.r. 29/1994)**

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato rilasciato o riconosciuto dalla Provincia. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza.”.

Articolo 3**(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 29/1994)**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“4 bis. In caso intervenga un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo.”.
2. Al comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “fisse e/o” sono soppresse.

Articolo 4**(Dichiarazione di urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE**6 AGOSTO 2012****N. 27**

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Ufficio Assemblea del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Francesco Bruzzone, Edoardo Rixi e Maurizio Torterolo in data 7 maggio 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 220;
- b) è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio del Consiglio in data 10 maggio 2012;
- c) la IV Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 31 luglio 2012;
- d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale a maggioranza con emendamento nella

seduta del 6 agosto 2012;
e) la legge regionale entra in vigore il 7 agosto 2012.

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza del Consigliere (Bruzzone F.)

Con questo disegno di legge, n. 220 presentata dal sottoscritto in data 2 maggio 2012 ed ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria intende procedere alla modifica ed integrazione all' articolo 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Il contenuto di tali modifiche può essere così riassunto:

- Articolo 1: miglioramento alle norme per la detenzione dei richiami vivi;
- Articolo 2, comma 1: autorizzazione della Giunta per l'approvazione urgente e in tempi brevi di eventuale calendario transitorio in caso di sospensione dell'efficacia del calendario vigente;
- Articolo 2, comma 2: definizione con legge che le giornate di caccia sono almeno tre settimanali a scelta del cacciatore.

Il lavoro svolto durante le sedute di Commissione consiliare ha prodotto adeguati miglioramenti al testo iniziale.

Il testo è composto da tre articoli, è stato esaminato in sede di Commissione consiliare competente per l'esame in sede referente ed approvato a maggioranza dei componenti, con emendamenti in data 31 luglio 2012.

In funzione di quanto sopra si auspica una veloce ed ampia approvazione della legge in oggetto.
Relazione di minoranza del Consigliere (Pellerano L.)

Pur apprezzando il tentativo di mediazione dell'Assessore Briano tra le Associazioni Ambientaliste e quelle Venatorie che aveva prodotto un risultato condivisibile dalle parti, abbiamo registrato, con rammarico, che sono successivamente intervenute spinte politiche che hanno vanificato questo lavoro introducendo sostanziali modifiche che, di fatto, ne hanno ribaltato i contenuti.

Ne è un evidente esempio l'aspetto relativo alle giornate di caccia sul territorio regionale.

3. NOTA AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16.

REGOLAMENTO REGIONALE 24 LUGLIO 2012 N. 4

Modifiche e integrazioni da apportare ai regolamenti regionali n. 3/2009 “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari”” e n. 1/2011 “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari””.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione;

Visto l’articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 16 luglio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 913 del 20 luglio 2012;

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1 (Modifiche alla Tabella “AFF” del regolamento regionale 3/2009)

1. I punti 2.03 e 2.03.1 della tabella “AFF” del Regolamento regionale 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive di tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2) sono abrogati.
2. Al punto 3 “Dotazioni e servizi complementari” della tabella “AFF” del Regolamento regionale 3/2009 dopo il punto 3.29 è aggiunto il seguente “3.30 Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni (in tutto l’esercizio) (8) Punti 3”.

Articolo 2 (Modifiche all’art. 5 del Regolamento regionale 1/2011)

1. Al comma 5 dell’articolo 5 del Regolamento Regionale 21 febbraio 2011, n. 1 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2) la parola “36” è sostituita dalla seguente: “48”.

Articolo 3 (Modifiche all’art. 11 del regolamento regionale 1/2011)

1. Al comma 6 dell’articolo 11 del Regolamento Regionale n. 1/2011 la parola “12” è sostituita dalla seguente: “32”;
2. Al comma 7 dell’articolo 11 del Regolamento Regionale n. 1/2011 le parole “degli allestimenti” sono sostituite dalle seguenti: “dei preingressi e/o dei caravan”.

Articolo 4 (Modifiche all’art. 13 del regolamento regionale 1/2011)

1. Al comma 7 dell’articolo 13 del Regolamento Regionale n. 1/2011 la parola “18” è sostituita dalla seguente “32”.

Articolo 5
(Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale 1/2011)

1. Al comma 10 dell'articolo 15 del Regolamento Regionale n. 1/2011 la parola "18" è sostituita dalla seguente "32".

Articolo 6
(Modifiche all'art. 16 del regolamento regionale 1/2011)

1. Al comma 6 dell'articolo 16 del Regolamento Regionale n. 1/2011 dopo le parole "tessile o" sono aggiunte le seguenti: ", nel caso di piazzole standard ovvero di quelle oggetto di trasformazioni ai sensi del comma 8 dell'articolo 10,".

Articolo 7
(Modifiche all'art. 17 del regolamento regionale 1/2011)

1. Al comma 6 dell'articolo 17 del Regolamento Regionale n. 1/2011 dopo le parole "tessile o" sono aggiunte le seguenti: ", nel caso di piazzole standard ovvero di quelle oggetto di trasformazioni ai sensi del comma 8 dell'articolo 10,".

Articolo 8
(Modifiche all'art. 33 del regolamento regionale 1/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del Regolamento Regionale n. 1/2011 le parole "duecentosettanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "32 mesi".

Articolo 9
(Modifiche alla nota n. 10 dell'allegato "AA" al regolamento regionale 1/2011)

1. Alla nota 10 dell'allegato "AA" al Regolamento Regionale n. 1/2011 la parola "15" è sostituita dalla seguente: "32".

Articolo 10
(Modifiche alla nota n. 13 dell'allegato "AA" al regolamento regionale 1/2011)

1. Alla nota 13 dell'allegato "AA" al Regolamento Regionale n. 1/2011 la parola "18" è sostituita dalla seguente: "32".

Articolo 11
(Modifiche alla nota n. 15 dell'allegato "AA" al regolamento regionale 1/2011)

1. Alla nota 15 dell'allegato "AA" al Regolamento Regionale n. 1/2011 la parola "24" è sostituita dalla seguente: "36".

Articolo 12
(Modifiche alla nota n. 16 dell'allegato "AA" al regolamento regionale 1/2011)

1. Alla nota 16 dell'allegato "AA" al Regolamento Regionale n. 1/2011 la parola "30" è sostituita dalla seguente: "36".

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova addì 24 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

CORTE COSTITUZIONALE
ORDINANZA 17 LUGLIO 2012, N. 197

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso	QUARANTA	Presidente
- Franco	GALLO	Giudice
- Luigi	MAZZELLA	“
- Gaetano	SILVESTRI	“
- Sabino	CASSESE	“
- Giuseppe	TESAURO	“
- Paolo Maria	NAPOLITANO	“
- Giuseppe	FRIGO	“
- Alessandro	CRISCUOLO	“
- Paolo	GROSSI	“
- Giorgio	LATTANZI	“
- Aldo	CAROSI	“
- Marta	CARTABIA	“
- Sergio	MATTARELLA	“
- Mario Rosario	MORELLI	“

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 1, e 40 della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23, recante «Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 dell'anno 2011, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2011 ed iscritto al n. 126 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gianpaolo Torselli per la Regione Liguria.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 17-21 ottobre 2011 e depositato il successivo 26 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato in via principale (unitamente all'articolo 51, comma 1) gli articoli 15, comma 1, e 40 della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23 (pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 17 agosto 2011), recante «Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno»;

che l'art. 15, comma 1 - il quale, modificando l'art. 28 della citata legge regionale n. 1 del 2007, stabilisce che

l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, «e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a societa' di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13» del medesimo art. 28 -, viene censurato in quanto omette di includere anche le societa' di capitale, ponendosi in contrasto con l'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), modificato dall'art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che prevede che l'autorizzazione all'esercizio di attivita' di commercio su aree pubbliche possa essere rilasciata, oltre che a persone fisiche, a societa' di persone e cooperative, anche a societa' di capitali regolarmente costituite;

che, pertanto, ponendo una disciplina derogatoria piu' restrittiva rispetto a quella posta dal legislatore nazionale, in un ambito che attiene alla tutela della concorrenza di esclusiva competenza statale, la norma violerebbe l'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.

che, per violazione del secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost., il ricorrente impugna altresì l'art. 40 della medesima legge regionale che - inserendo l'art. 116-bis nella legge regionale n. 1 del 2007, prevede che «i distributori automatici possono rimanere aperti fino ad un massimo di ventiquattro ore, salvo diverse determinazioni dei Comuni adottate attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese interessate»;

che la censura si basa sul rilievo che (pur essendo la disciplina riconducibile alla materia «commercio», di competenza regionale) tuttavia, nel caso di specie, la possibilita' di limitare l'orario di apertura dei distributori automatici, che perseguono il fine di estendere il servizio vendita ad ambiti orari diversi, oltre che con diverse modalita', e' tale da determinare possibili effetti anticoncorrenziali, dando luogo ad una sorta di ausilio (pur se involontario) agli esercizi tradizionali;

che si e' costituita la Regione Liguria, in persona del Presidente, sottolineando la volonta' di adeguarsi ai rilievi governativi in ordine agli impugnati artt. 15 e 40 della legge regionale n. 23 del 2011;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto notificato il 6 giugno 2012, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione limitatamente agli artt. 15, comma 1, e 40, essendo venuto meno l'interesse allo scrutinio di costituzionalita' delle predette disposizioni, perche' rispettivamente modificate dai commi 1 e 3 dell'art. 19 della sopravvenuta legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012);

che la Regione Liguria, con atto depositato all'udienza pubblica, ha formalmente accettato tale rinuncia parziale;

che la trattazione delle questioni di legittimita' costituzionale relative a tali disposizioni viene qui separata da quella riguardante l'art. 51, comma 1, della medesima legge regionale n. 23 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con lo stesso ricorso, la discussione della quale, su concorde richiesta delle parti, e' stata rinviata a nuovo ruolo con provvedimento del Presidente della Corte pronunciato nel corso dell'udienza.

Considerato che la rinuncia, anche parziale, al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione della questione di legittimita' costituzionale, riguardante l'articolo 51, comma 1, della legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23, recante «Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alle questioni riguardanti gli articoli 15, comma 1, e 40 della medesima legge regionale n. 23 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.

PRESIDENTE
Alfonso QUARANTA

REDATTORE
Paolo GROSSI

CANCELLIERE
Gabriella MELATTI

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2012.

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 94 depositato il 18 giugno 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta in carica, con sede in Genova per la declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte prima - n. 6 del giorno 11 aprile 2012, recante la «Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico» e, in particolare, dell'art. 7, con l'allegato 1, lett. h), punti da 1 a 7, e dell'art. 9, con l'allegato 2, lett. g), per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma della Costituzione, a seguito della determinazione del Consiglio dei Ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 7 giugno 2012.

1. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte prima - del giorno 11 aprile 2012, n. 6, risulta pubblicata la legge 5 aprile 2012, n. 10, recante la «Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico». Tale legge regionale è composta da diciassette articoli e 2 allegati.

2. - Con riferimento alle norme regionali impuginate, si ritiene opportuno riportarne il testo per completezza espositiva

Articolo 7 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per interventi urbanistico - edilizi relativi ad attività produttive.

1. Il procedimento automatizzato mediante presentazione allo SUAP di SCIA ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 160/2010 può essere applicato per l'esecuzione degli interventi di cui all'Allegato 1 (Elenco interventi urbanistico - edilizi soggetti a SCIA) che siano conformi alla disciplina urbanistica e territoriale, alle normative igienico - sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di pubbliche amministrazioni e che non interessino aree od immobili soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, salvo il caso in cui l'interessato disponga già degli atti amministrativi necessari e li produca unitamente alla SCIA.

2. La SCIA deve essere corredata delle dichiarazioni previste dall'art. 21-bis, comma 2, della L.R. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) a norma della vigente legislazione in materia, nonché dalla ricevuta del pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto ai sensi degli articoli 38 e 39 della medesima L.P. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere d), e), f), g), h), numeri 2, 3, 5, 6, 7, j), k), l), m), o), la SCIA deve essere corredata anche della relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato avente i contenuti stabiliti nel suddetto art. 21-bis, comma 3, della L.P. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere n), p) e r), la SCIA deve essere corredata di attestazione della conformità urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato di cui al medesimo art. 21-bis, comma 3.

3. Per gli interventi di cui alla lettera i) dell'Allegato 1 inerenti impianti di teleradiocomunicazione la SCIA è inviata allo SUAP che provvede all'immediato inoltro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL).

La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) dell'Allegato i concernenti linee ed impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 volt contestualmente alla presentazione della SCIA è data apposita comunicazione all'Amministrazione provinciale. Lo SUAP provvede ad acquisire in merito le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

5. Per gli interventi di cui alla lettera i) dell'Allegato 1 i soggetti interessati presentano la SCIA allo SUAP che provvede all'immediato inoltro all'ARPAL. La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 e deve essere corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale per tale tipologia di impianti. L'ARPAL effettua le verifiche di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA.

6. Per gli interventi di cui alle lettere i) e j) dell'Allegato i ad installazione o modifica avvenuta entro i successivi trenta giorni l'interessato invia al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.

7. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico - edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.

8. Ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia accertata la carenza dei presupposti o dei requisiti, la sussistenza di false dichiarazioni, di violazioni della disciplina di riferimento, di inesattezze non suscettibili di regolarizzazione ai sensi dell'art. 30, comma 3, della LR 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni ovvero l'assenza di uno o più degli atti essenziali di cui la SCIA deve essere corredata, si applicano le disposizioni di cui al suddetto art. 30, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

9. Anche dopo il decorso del termine di cui al comma 8 resta fermo il potere di vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia di competenza del Comune interessato, nonché il potere di assunzione delle determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. In caso d'interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA si applicano le sanzioni amministrative stabilite nell'art. 43 della LR. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

10. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento a sopravvenute disposizioni statali e regionali.

Allegato 1 - Elenco interventi urbanistico - edilizi per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'art. 1, comma 3, lettere a), b), d), e) soggetti a SCIA (Articolo 7)

(Omissis)

h) interventi per l'installazione di:

1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura degli edifici o strutture esistenti, purché di superficie non superiore a quella della copertura stessa;

2) pannelli solari fotovoltaici di qualsiasi potenza e impianti solari termici a servizio di edifici od insediamenti produttivi esistenti, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1, da realizzare sugli edifici o sulle strutture esistenti o nelle aree di pertinenza;

3) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al punto 2), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici;

- 4) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- 5) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 KWe (micro generazione);
- 6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto 5, da realizzare all'interno di edifici esistenti, purché non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- 7) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purché non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino, le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

Articolo 9 - Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi.

1. Ove le istanze presentate allo SUAP ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 160/2010 prevedano la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 (Interventi urbanistico - edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a procedimento di conferenza di servizi) che siano conformi alla disciplina urbanistico - edilizia e territoriale, alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione ed alle normative igienico - sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, gli stessi sono realizzabili mediante DIA obbligatoria contenente la documentazione prevista nell'art. 26, commi 2 e 3, della LR. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel caso di presentazione di DIA obbligatoria per la realizzazione di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui alla lettera f) dell'Allegato 2 con tensione nominale superiore a 1.000 volt, lo SUAP provvede a darne comunicazione all'Amministrazione provinciale e acquisisce le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

3. Per gli interventi relativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla lettera g), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato 2 alla DIA sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. La realizzazione di tali impianti di produzione di energia è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico - edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 2 i soggetti interessati, contestualmente alla presentazione allo SUAP della DIA obbligatoria conforme a quanto previsto dall'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, presentano istanza all'ARPAL, corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale, per l'espressione del parere di competenza in merito al rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. Tale parere è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Entro trenta giorni dall'installazione l'interessato è tenuto ad inviare al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.

5. La Giunta regionale può emanare specifiche disposizioni di ulteriori semplificazioni relative alle procedure di SCIA e di DIA obbligatoria aventi ad oggetto gli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 e di cui alla lettera f) dell'Allegato 2, nel rispetto delle disposizioni statali.

6. Gli interventi urbanistico - edilizi oggetto della DIA obbligatoria possono essere iniziati decorso il termine di trenta giorni dalla relativa presentazione. Entro il medesimo termine il responsabile dello SUAP può notificare all'interessato ordine motivato di non effettuare il preciso intervento ove riscontri l'assenza di uno o più dei presupposti o dei requisiti prescritti ovvero di una o più delle condizioni stabilite dall'art. 26, comma 2, della L.R. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli adempimenti relativi al versamento del contributo di costruzione dovuto, all'integrazione della documentazione a corredo della DIA obbligatoria, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, nonché alla stipulazione dell'atto convenzionale, si applicano le disposizioni stabilite nel suddetto art. 26.

7. Nel caso gli interventi oggetto dell'istanza di cui al comma i richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine inferiore a novanta giorni, fino all'acquisizione di tali atti la DIA obbligatoria è priva di effetti e l'interessato non può dare inizio ai lavori. A tal fine il responsabile dello SUAP:

- a) può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della L. 241/1990 per acquisi-

re tali atti, da concludersi nel termine di trenta giorni dall'indizione della conferenza;

b) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi, conclude in ogni caso il procedimento considerando acquisito l'assenso di tali amministrazioni dando atto che la DIA obbligatoria è divenuta efficace con conseguente facoltà di inizio dei lavori.

8. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni statali e regionali.

Allegato 2 - Elenco interventi urbanistico - edilizi soggetti a DIA obbligatoria per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) (Art. 9).

(Omissis)

g) impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:

1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW collocati in aree al di fuori del lotto di pertinenza;

2) impianti eolici di nuova realizzazione con capacità di generazione fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;

3) impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;

4) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere comunque alla fine della campagna di misurazione nel caso in cui si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;

5) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 kW;

6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, con capacità di generazione fino a 200 kW;

7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kW (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kW;

3. - Le impugnate disposizioni della legge della Regione Liguria n. 10/2012 sono costituzionalmente illegittime e meritano, pertanto, di essere annullate. Esse, infatti, con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, introducono un regime autorizzativo contrastante con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante la «attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», le cui norme costituiscono disposizioni statali di principio.

Degni di particolare rilievo risultano, al riguardo, il Titolo I (Finalità e Obiettivi) e il Titolo II (Procedure amministrative, regolamentazioni e codici), del quale riveste particolare rilievo il Capo I (Autorizzazioni e procedure amministrative).

A tali importanti disposizioni non risulta essersi attenuto il legislatore regionale ligure con l'emanazione delle norme che con il presente ricorso vengono impuginate innanzi a codesta Corte costituzionale.

Con riferimento all'art. 7 e all'Allegato 1, lettera h) (punti da 1 a 7), si osserva che tali disposizioni individuano una serie di interventi per l'installazione di alcune tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili da assoggettare a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. SCIA). In particolare, viene prevista la possibilità di assentire, mediante la procedura di SCIA, l'installazione di «pannelli solari fotovoltaici di qualsiasi potenza e impianti solari termici a servizio di edifici od insediamenti produttivi esistenti, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1, da realizzare sugli edifici o sulle strutture esistenti o nelle aree di pertinenza» (Allegato 1, lett. h), punto 2).

Siffatte norme regionali non rispettano le disposizioni stabilite dal richiamato d.lgs. n. 28/2011, emanato per dare attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, da una parte, infatti, esse assoggettano a SCIA una serie di interventi per i quali il citato d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (tramite il rinvio alle Linee Guida), prevede la mera comunicazione per attività edilizia libera e determinano di conseguenza un indebito aggravio procedimentale; da un'altra, invece, prevedono la semplice SCIA con interventi che, ai sensi della normativa statale di principio, dovrebbero essere assoggettati alla più rigorosa procedura di autorizzazione unica, ove l'impianto superi la potenza di 1 MW (art. 6, comma 9, d.lgs. n. 28/2011).

Con riferimento, poi, all'art. 9 e all'Allegato 2, lettera g), della legge regionale in esame, si rileva che tali norme individuano gli interventi relativi alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali è sufficiente la Dichiarazione di Inizio Attività (cd. DIA).

Al riguardo, occorre peraltro osservare che l'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2011 stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili «sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche

di ogni singola applicazione» e che detta attività è regolata, secondo un principio di proporzionalità:

- a) dall'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni;
- b) dalla procedura abilitativa semplificata (PAS), disciplinata dall'art. 6 del d.lgs n. 28/2011;
- c) dalla Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, prevista dall'art. 6, comma 11, del medesimo d.lgs. n. 28/2011.

L'individuazione degli interventi da assoggettare a PAS ovvero alla Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera è rimessa alle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti rinnovabili, approvate con D.M. 10 settembre 2010 (art. 6, commi 1 e 11, del d.lgs. n. 28/2011).

Ai sensi della normativa nazionale, pertanto, le procedure previste per la SCIA e per la DIA non sono più applicabili, in caso d'installazione e di esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Al riguardo, giova considerare che la PAS è stata introdotta nell'ordinamento giuridico proprio allo scopo di prevedere una procedura più adatta all'installazione di determinate tipologie di impianti a fonti rinnovabili, considerato che l'esperienza della DIA aveva dato luogo a non pochi problemi applicativi essendo una procedura nata per interventi di tipo edilizio e non pienamente idonea alla costruzione di impianti produttivi di tipo energetico.

E' necessario tenere altresì presente che le procedure finalizzate alla realizzazione e alla gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sono ispirate a principi di semplificazione e accelerazione e che il recepimento di tali suddetti principi con il decreto legislativo n. 28/2011 ha costituito l'adempimento a un preciso obbligo comunitario, sancito dall'art. 13, comma 1, lett. c), della Direttiva 2009/28/CE, il quale prevede che gli Stati membri assicurino che le procedure di autorizzazione applicabili agli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, oltre che proporzionate e necessarie, «siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato».

Al riguardo, si può altresì aggiungere che codesta Corte costituzionale ha già avuto modo di dichiarare l'illegittimità di disposizioni regionali che, analogamente a quelle in esame, avevano introdotto opzioni procedurali «in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale» (sentenza 24 marzo 2010, n. 124).

Codesta Corte costituzionale, inoltre, ha ripetutamente affermato che «maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina (rispetto all'autorizzazione unica, ndr), possono essere individuate soltanto con l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente» (sentenza n. 4 giugno 2010, n. 194, 26 marzo 2010, n. 119 e n. 124/2010, cit.).

Pertanto, anche se l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 28/2011 ha dato facoltà alle Regioni e alle Province autonome di estendere la soglia di applicazione delle procedure semplificate previste dalla normativa nazionale, tale facoltà non può essere esercitata con riferimento agli impianti di potenza nominale superiore ad 1 MW elettrico.

Le impugnate norme regionali si pongono, perciò, in contrasto con le richiamate norme statali di principio e violano di conseguenza, sia l'art. 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto degli obblighi comunitari, sia l'art. 117, terzo comma, che attribuisce alle regioni la potestà legislativa di tipo concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, mentre riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.

Esse meritano, dunque, di essere annullate.

P. Q. M.

Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare l'incostituzionalità e quindi annullare la legge della Regione Liguria n. 10 del giorno 5 aprile 2012, e in particolare l'art. 7, con l'allegato 1, lett. h, punti da 1 a 7, e l'art. 9 con l'allegato 2, lett. g).

Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:

1. Estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata in data 7 giugno 2012 e della relazione allegata al verbale;
2. Copia della impugnata legge regionale della Regione Liguria n. 10/2012.

Roma, 7 giugno 2012

L'AVVOCATO DELLO STATO
Enrico Arena

